

Rimini 4.4.2013

Egr. Sig.
SINDACO
Comune di Rimini

Interrogazione di estrema urgenza con richiesta di risposta scritta entro 5 giorni

Accertamento sulla legittimità delle Norme Transitorie del PSC-RUE

Il sottoscritto Consigliere Comunale Gioenzo Renzi,

preso atto

che dinnanzi alle **perplexità da egli sollevate** in occasione dell'esame inerente:

- Delibere riguardanti i Piani Particolareggiati di iniziativa privata denominati "Celle" e "Via Borghi" rispettivamente schede 8.1 e 6.1 del vigente PRG;
- "Variante " al PRG relativa alle 4 coperture pressostatiche dei campi del Circolo Tennis di Rimini;
- "Variante normativa e cartografica al PRG" ;

l'Amministrazione Comunale ha sostenuto la "assoluta legittimità" delle cosiddette Norme Transitorie del PSC, in particolare dell'art. 1.13 dell'elaborato PSC.N;

constatato

che il dettato normativo della L.R. ER 20/2000 all'art.12 "Salvaguardia", ed all'art. 41 delle "Norme Transitorie" così come modificato dall'art. 57 L.R. ER 6/2009 che reca l'interpretazione autentica del comma 1, induce alla **ferma convinzione sulla evidente illegittimità delle richiamate "Misure di salvaguardia e disposizioni transitorie" del PSC, ma anche del RUE**, adottati dal Comune di Rimini il 29.3.2011;

ricordato

che "...la ultrattività del P.R.G. non è affatto una novità introdotta dal (summenzionato) art. 41. Lo strumento urbanistico approvato da sempre resta vigente e applicabile sino alla definitiva approvazione del nuovo strumento urbanistico. L'ultrattività esiste da quando esiste la legislazione urbanistica. Lo strumento urbanistico vigente resta, è e rimane applicabile, fintanto che non ne sia

approvato uno nuovo. Ma questo non ha nulla a che vedere con le misure di salvaguardia. L'interesse pubblico prevalente, tutelato dalla norma, che introduce le misure di salvaguardia è non inficiare le prescrizioni dello strumento urbanistico in itinere, che, come tale, rappresenta l'apprezzamento attuale che del pubblico interesse al governo ottimale del territorio ha fatto la Pubblica Amministrazione, poiché l'attuazione piena delle prescrizioni dello strumento urbanistico previgente in contrasto con quelle adottate, renderebbe impossibile il rispetto e l'attuazione della nuova disciplina urbanistica. Da qui l'esigenza della doppia conformità che sovrintende all'applicazione delle misure soprassessorie di salvaguardia, come tali tipicamente cautelari nei confronti del nuovo strumento urbanistico.

Ma tutto questo non ha nulla a che vedere con l'ultrattività dello strumento urbanistico vigente, che resta tale: tant'è che viene applicato laddove non in contrasto o più restrittivo, e che in applicazione delle misure di salvaguardia l'intervento contrastante con le nuove previsioni non viene negato, ma su di esso viene sospeso il giudizio per un periodo di tempo determinato, come è effetto tipico appunto delle misure cautelari"

rilevato

che la **Provincia di Rimini** con i suoi documenti seguenti :

- Delibera di Giunta Provinciale n.181 del 7.7.2010 nell'allegato " Parere Tecnico" al punto **"25) 3.3 Indirizzi al RUE per la qualificazione e gestione del patrimonio edilizio esistente"**, afferma:

"... Resta inteso che nell'adozione dei nuovi strumenti la salvaguardia opera con le finalità di legge e quindi interviene su tutti i processi attuativi dello strumento urbanistico vigente ed in via di estinzione. A maggior chiarimento, anche sulla scorta di specifiche recenti esperienze, si chiarisce che nel PSC-RUE eventuali strumenti attuativi "in corso" ...non potranno essere considerati "fatti salvi", ma le loro previsioni dovranno essere verificate nel quadro delle nuove strategie e disposizioni del PSC-RUE"

- Delibera di Giunta Provinciale n.268 del 7.12.2011 nell'allegata " Istruttoria Tecnica" al punto **"14) art. 1.13 Misure di salvaguardia e disposizioni transitorie"**, dichiara :

"la non conformità all'art.12 della L.R.ER 20/2000" della quasi totalità delle numerose previsioni di norme transitorie e di "fatti salvi" che risultano in contrasto con il regime di efficacia di sposto dalla Legge Regionale 20/2000 e dal PTCP.

E richiama, in giurisprudenza, **"Le misure di salvaguardia, quali strumento di preservazione dell'assetto urbanistico esistente alla data di adozione di un nuovo Piano fino al momento della sua approvazione, hanno valenza assolutamente generale e sono perciò riferibili a qualsivoglia atto dell'Amministrazione**

(autoritativo o convenzionale) che possa comportare una modificazione dello stato di fatto o di diritto dei suoli, difformemente dalle previsioni del piano in corso di approvazione” (Cons. Stato, Sez.IV , 8 Giugno 2000, n.3243) “;

chiede

su quali fondamenti normativi e giurisprudenziali e/o su quali riflessioni giuridiche, pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, l'Amministrazione Comunale ritiene di dichiarare con **“assoluta certezza”** la legittimità delle Norme Transitorie enunciate nei citati strumenti urbanistici PSC-RUE adottati dal Comune di Rimini.

GIOENZO RENZI